



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563

Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGC.LND.Lombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d' Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 7 del 30/07/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	4
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.1.1 VARIAZIONE NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI	4
3.2 SEGRETERIA	5
3.2.1 MUTAMENTO DENOMINAZIONE	5
3.2.2 FUSIONI APPROVATE	5
3.2.3 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE	6

3.2.4 DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA – ART. 107 N.O.I.F.....	6
3.2.5 ART. 117 BIS N.O.I.F. - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, "GIOVANI DILETTANTI", "GIOVANI DI SERIE" E DEI "GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5"	6
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	7
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	7
4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27.....	7
Allievi Regionali Under 17 Elite.....	7
Allievi Regionali Under 17	7
4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	8
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	8
4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE.....	8
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	9
6. CALCIO FEMMINILE.....	11
6.1 SEGRETERIA	11
6.1.1 APERTURA ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI – ALLIEVE UNDER 17 E GIOVANISSIME UNDER 15.....	11
6.1.2 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	12
6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	12
7. CALCIO A CINQUE	12
7.1 SEGRETERIA	12
7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	12
8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	13
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	13
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	15
9. PROCURA FEDERALE	18
10. RETTIFICHE	19
11. LEGENDA	19
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	19

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

- C.U. 54** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Ripresa del C.U. FIGC Nr. 58/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).
- C.U. 55** [Riammissione Campionato Serie C 2026/2027 Calcio Foggia 1920 Srl](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 21/A della F.I.G.C., inerente la riammissione al Campionato di Serie C 2026/2027 della Società CALCIO FOGGIA 1920 Srl.
- C.U. 56** [Elezione Componenti Comitato di Presidenza](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 22/A della F.I.G.C., inerente l'elezione dei Componenti del Comitato di Presidenza.
- C.U. 57** [Nomina Presidente SGS](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 23/A della F.I.G.C., inerente la nomina del Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.
- C.U. 58** [Nomina Chaperone Antidoping](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 24/A della F.I.G.C., inerente la nomina degli Chaperone Antidoping ai sensi dell'art. 11 sexies, comma 5, delle N.O.I.F.
- C.U. 59** [Deroga art. 51 NOIF Campionato Serie B 2026/2027](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 25/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 51 NOIF per la classifica finale, i play-off ed i play-out del Campionato di Serie B 2026/2027.
- C.U. 60** [Deroga art. 51 NOIF Campionato Primavera 2 2026/2027](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 26/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art. 51 NOIF per la classifica finale, i play-off ed i play-out del Campionato Primavera 2 2026/2027.
- C.U. 61** [Deroga Regola 3 Giuoco del Calcio](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 27/A della F.I.G.C., inerente la deroga alla Regola 3 del Giuoco del Calcio per il numero delle sostituzioni consentite alle sole squadre che partecipano ai Campionati Nazionali giovanili organizzati nell'ambito Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2026/2027.
- C.U. 62** [Date attività agonistica ufficiale 2026/2027](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 28/A della F.I.G.C., inerente le date dell'attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2026/2027.
- C.U. 63** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Ripresa del C.U. FIGC dal Nr. 59/AA al Nr. 64/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.
- C.U. 64** [Variazione nomine Delegazioni Provinciali di Bergamo, Cremona e Pavia](#)
- C.U. 65** [Secondo Calciatore Extracomunitario Serie A Divisione Calcio A 5](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 29/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art.40 quinquies delle NOIF per consentire alle Società della Divisione Calcio a Cinque partecipanti al Campionato di Serie A di Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2026/2027, il tesseramento e l'utilizzo di un secondo calciatore cittadino di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E..

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 VARIAZIONE NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si riporta il Comunicato Ufficiale Nr. 64 della LND:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Nuovo componente: BETELLI CLAUDIO
TAMBONE EVA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Dimissioni da componente: DONINI SIMONA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Dimissioni da componente: ORTI GIOVANNI

Si riporta, di seguito, la composizione completa delle Delegazioni Provinciali di Bergamo, di Cremona e di Pavia per la Stagione Sportiva 2026/2027:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato BATTISTINI VALENTINA (reggente)

Vice Delegato da nominare

Componenti	BETTELLI CLAUDIO
	BONACINA ENRICO
	MAGGIONI ANTONIO
	MITTIGA MATTIA
	TAMBONE EVA

Segretario FENAROLI DAVIDE (ad interim)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Delegato	GALLI LUIGI
Vice Delegato	ROZZI ENRICO
Componente	PIZZAMIGLIO ALBERTO
Segretario	DIGIUNI DAVIDE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Delegato	GIARDINI PAOLO GIUSEPPE
Vice Delegato	PRADA CARLO
Componenti	GRECO SALVATORE LARDINI ALIDA MANENTI GIANFRANCO RANZINI GIORGIO TRUDEN DANIELE
Segretario	MILANESI SANDRO

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 MUTAMENTO DENOMINAZIONE

Si comunica l'approvazione della seguente pratica di cambio denominazione:

Matricola	Denominazione sociale precedente	Nuova denominazione sociale
943285	EDEN ESINE A.S.D.	A.S.D. EDEN VALGRIGNA

3.2.2 FUSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione delle seguenti fusioni:

Società REAL CERTOSA A.S.D. (matricola 965348),	sorta dalla fusione tra le società: - CERTOSA DI PAVIA - REAL PAVESE A.S.D.	(matricola 12390) (matricola 962015)
Società A.S.D. VIGHENZI CALCIO (matricola 965341),	sorta dalla fusione tra le società: - VIGHENZI CALCIO A.S.D. - A.C. PAITONE 2011	(matricola 933824) (matricola 934112)

3.2.3 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE

Si riportano i diritti sportivi delle Società derivanti da Fusioni per i Campionati di Competenza del C.R. Lombardia, che comportano modifiche nei relativi organici:

Società REAL (matricola 965348),	CERTOSA	A.S.D.	• Prima Categoria
Società A.S.D. (matricola 965341),	VIGHENZI	CALCIO	• Regionale Under 18 Elite • Allievi Reg.li Under 17 Elite • Allievi Reg.li Under 16 • Giovanissimi Reg.li Under 15 Elite • Giovanissimi Reg.li Under 14

3.2.4 DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA – ART. 107 N.O.I.F.

In allegato, al presente Comunicato Ufficiale, è pubblicato l'elenco dei calciatori che, nei termini di cui all'art. 107 delle N.O.I.F. (primo periodo), sono stati svincolati dalle rispettive Società di appartenenza.

3.2.5 ART. 117 BIS N.O.I.F. - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, "GIOVANI DILETTANTI", "GIOVANI DI SERIE" E DEI "GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5"

Vista la documentazione depositata sul **portale LND** si dichiarano svincolati i seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
5616010	AZZINI	ANDREA	27/11/2001	ASSAGO A.S.D.
1093471	CAMARA	MOHAMED	05/08/2003	OSTIGLIA 1908
2141136	GANDINI	GIOELE	29/12/2006	ACCADEMIA PAVESE
6819107	GASPARETTO	ALESSANDRO	29/01/2005	ASSAGO A.S.D.
5506923	MERONI	SIMONE	31/03/2001	VIRTUS CALCIO CERMENATE
2131094	MUTTI	TOMMASO	04/04/2005	VOL TESI
2200729	NAPPI	GERARDO	14/02/2006	ACCADEMIA PAVESE
3221243	NATALI	DAVID	22/11/2008	AZZANO CALCIO ASD
2318949	ORSENIGO	MIRKO	23/01/2008	ACCADEMIA PAVESE
3802767	TRIGLIA	ALESSANDRO	06/06/1988	CILIVERGHE MAZZANO
2820732	ZAMPOU	ABDOUL AZIZ	03/01/2008	AZZANO CALCIO ASD

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di inattività, declassamento, rinuncia e fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 ELITE

Società uscenti per rinuncia

- 1) 935547 F.C. SAN GIULIANO CITY SSDARL

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 13060 U.S. CISANESE A.S.D.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Società uscenti per ripescaggio a categoria superiore

- 1) 13060 U.S. CISANESE A.S.D.

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 204317 G.S. SERENISSIMA S.PIO X

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tipo	Data Inizio	Data Fine	Cat.
1	SETTEMBRE BIANCOAZZURRO 2026	AS TICINIA ROBECCETTO	R	05/09/2026	27/09/2026	Eso II Anno Eso I Anno Pul II Anno PC
2	1 MEMORIAL "CHIARA COSTANZO"	ALCIONE TALENT SSD	N	06/09/2026		Eso I Anno
3	SCIREA DAY	SERENISSIMA PIO X	N	06/09/2026		PC
4	III MEMORIAL TINO BORNEO	ASD CALCIO CANEGRATE	N	13/09/2026		Eso II Anno

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATO UFFICIALE

Si comunica la pubblicazione dei seguenti Comunicati Ufficiali da parte del S.G.S. Nazionale:

C.U. N.06 SGS - Under 12 Femminile

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 6, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n06-sgs-under-12-femminile-wru3u0nb>

C.U. N.07 SGS Under 13 Fair Play

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 7, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n07-sgs-under-13-fair-play-c03ypbss>

C.U. N.08 - Torneo Nazionale Under 13 Futsal

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 8, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n08-sgs-cif5ph1i>

C.U. N.09 SGS - Under 13 Pro

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 9, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n09-sgs-under-13-pro-wipvsj4z>

C.U. N.10 SGS - Under 14 Pro

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 10, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n010-sgs-under-14-pro-qn7p2pli>

C.U. N.11 SGS - Under 15 Femminile

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 11, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n011-sgs-under-15-femminile-gumo1p8r>

C.U. N.12 SGS - Under 17 Femminile

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 12, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n012-sgs-under-17-femminile-xjw9t9x1>

C.U. N.014 SGS-Circolare Tesseramento (errata corrige)

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 14, Circolare esplicativa Tesseramento S.S. 2026-27 scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n014-sgs-circolare-tesseramento-errata-corrige-ehirpjc>

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

TORNEO LND 18° MEMORIAL MARISA DI POMPEO

Gara: FCD PIOLTELLESE 1967 – ROGOREDO 1984 ASD DEL 21.6.2026- CAT JUNIORES

Esaminato il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto, fonti privilegiate di prova ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e rilevato che dai medesimi emerge quanto segue:

- al 32° minuto del secondo tempo veniva espulso il calciatore SAYED AHMED (FCD PIOLTELLESE 1967) per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con un calcio all'addome un calciatore avversario;
- al 42° minuto del secondo tempo veniva espulso il calciatore ELGAMAL ABDELRAHMAN (FCD PIOLTELLESE 1967) per doppia ammonizione, a seguito di comportamento antisportivo e reiterate proteste;
- al termine della gara si verificava una violenta colluttazione che coinvolgeva la quasi totalità dei calciatori e dei dirigenti inseriti in distinta di entrambe le società, con reciproco scambio di pugni, calci e stratonni, anche nei confronti di tesserati;
- nella fase successiva, un gruppo composto da sostenitori accedeva indebitamente al terreno di gioco, contribuendo alla prosecuzione della colluttazione;
- l'episodio cessava esclusivamente grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

Ritenuto che le condotte accertate integrino le violazioni previste dagli artt. 38 e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, avuto riguardo alla responsabilità dei tesserati ed alla responsabilità oggettiva delle Società,

Il Giudice Sportivo Territoriale, DELIBERA

- di comminare al calciatore SAYED AHMED n. 5 della società FCD PIOLTELLESE 1967 la squalifica per 5 gare effettive per condotta violenta, consistita nell'aver colpito con un calcio all'addome un calciatore avversario;
- di comminare al calciatore ELGAMAL ABDELRAHMAN n. 4 della società FCD PIOLTELLESE 1967 la squalifica per 1 gara effettiva per espulsione conseguente a doppia ammonizione;
- di comminare al calciatore BAMBA LAMINE n. 11 della società FCD PIOLTELLESE 1967 la squalifica per n. 6 gare effettive per condotta di particolare gravità, poiché, al termine della gara, colpiva con pugni e calci di estrema violenza il calciatore avversario ARMANYOUS STEFANO e un Dirigente della società avversaria.
- di comminare al calciatore MAHGOUB MAHMOUD n. 6 della società FCD PIOLTELLESE 1967 la squalifica per 5 gare effettive per aver partecipato attivamente alla colluttazione successiva alla gara, colpendo con pugni e calci calciatori e dirigenti della squadra avversaria.
- di comminare al calciatore COCCIA DOMINICH DANIEL n. 7 della società FCD PIOLTELLESE 1967 la squalifica per 5 gare effettive per aver partecipato attivamente alla colluttazione successiva alla gara, colpendo con pugni e calci calciatori e dirigenti della squadra avversaria.
- di comminare al calciatore ABDELSALAM MARAWAN n. 15 della società FCD PIOLTELLESE 1967 la squalifica per 5 gare effettive per aver partecipato attivamente alla colluttazione successiva alla gara, colpendo con pugni e calci calciatori e dirigenti della squadra avversaria.

Alla Società FCD PIOLTELLESE 1967, comminare l'ammenda di € 160,00 per il coinvolgimento attivo di propri tesserati e sostenitori nella colluttazione, con condotte violente accertate dall'arbitro, nonché per aver consentito l'accesso al terreno di gioco a soggetti non tesserati.

Si dispone, altresì, **l'obbligo alla società FCD PIOLTELLESE 1967 di disputare la prima gara ufficiale casalinga a porte chiuse**, atteso che le Forze dell'Ordine sono intervenute esclusivamente a seguito della segnalazione di un tifoso e non su richiesta della società, circostanza che evidenzia una grave carenza nella gestione dell'ordine pubblico.

La mancata tempestiva richiesta dell'intervento della forza pubblica costituisce ulteriore circostanza aggravante ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria.

- di comminare al calciatore ARMANYOUS STEFANO n. 13 della società ROGOREDO 1984 ASD la squalifica per 5 gare effettive per aver partecipato attivamente alla colluttazione successiva alla gara, colpendo con pugni e calci calciatori e dirigenti avversari.
- di comminare al dirigente ARMANYOUS YOUSSEF della società ROGOREDO 1984 ASD l'inibizione fino al 28/09/2026 (considerata la sosta estiva) per aver partecipato attivamente alla colluttazione successiva alla gara, colpendo con pugni e calci tesserati della società avversaria.

Alla Società ROGOREDO 1984 A.S.D. Ammenda di € 140,00 per il coinvolgimento attivo di propri tesserati e sostenitori nella colluttazione, con condotte violente accertate dall'arbitro, nonché per aver consentito l'accesso al terreno di gioco a soggetti non tesserati.

GARE DEL 21/06/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

FCD PIOLTELLESE 1967: 1 GARA A PORTE CHIUSE

Vedi deliberazione

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 160,00 FCD PIOLTELLESE 1967
Vedi deliberazione.

Euro 140,00 ROGOREDO 1984
Vedi deliberazione.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/09/2026

ARMANYOUS YOUSSEF (ROGOREDO 1984)

Vedi deliberazione.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVA

SAYED AHMED (FCD PIOLTELLESE 1967)

Vedi deliberazione

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVA

BAMBA LAMINE (FCD PIOLTELLESE 1967)

Vedi deliberazione

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVA

MAHGOUB MAHMOUD (FCD PIOLTELLESE 1967)
ABDELSALAM MARAWAN (FCD PIOLTELLESE 1967)

COCCIA DOMINICH DANIEL (FCD PIOLTELLESE 1967)
ARMANYOUS STEFANO (ROGOREDO 1984)

Vedi deliberazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 APERTURA ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI - ALLIEVE UNDER 17 E GIOVANISSIME UNDER 15

In conformità a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13.07.2026 nonché ai Comunicati Ufficiali Nr. 11 e 12 del 28.07.2026 del Settore Giovanile e Scolastico il C.R. Lombardia comunica che le **iscrizioni ai Campionati Regionali Femminili** riservati alle categorie:

- **Allieve Under 17** (sigla: RF)
- **Giovanissime Under 15** (sigla: GF)

saranno **aperte da mercoledì 29 luglio fino a lunedì 31 agosto 2026**.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate **tramite il portale LND**, secondo le consuete modalità.

Si ricorda che l'iscrizione dovrà essere perfezionata anche tramite la compilazione dell'apposito format online predisposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale (attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC - <https://anagrafefederale.figc.it/> - utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale). Tale adempimento è da ritenersi parte integrante della procedura d'iscrizione e necessario ai fini della validità della stessa.

6.1.2 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

Categoria: **Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)**

Denominazione Societaria	Cognome	Nome	Dt. Nascita
C.D.G. VENIANO	LURASCHI	ALICE	20/09/2013

6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 23 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente) Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società US OFFANENGHESE ASD

46° Torneo notturno di Calcio ASD Polpenazze

GARA del 09.07.2026 tra Nova Sider Forgital – Ceresa Delfina

C.U. n. 3 della Delegazione Provinciale Di Brescia datato 16.07.2026

La società **Unione Sportiva Offanenghese ASD** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado con la quale veniva comminata la squalifica per 8 giornate di gara nei confronti del calciatore sig. Cartella Denis poiché *"al termine della partita il calciatore CARTELLA DENNIS poneva in essere una reiterata condotta gravemente irraguardosa nei confronti del direttore di gara che si concretizzava in plurimi contatti fisici. In particolare, il calciatore rivolgeva ingiurie al direttore di gara in segno di protesta e, successivamente, lo spingeva con forza. Il calciatore veniva quindi trattenuto da un proprio compagno di squadra e dal Commissario del Torneo. Tuttavia, egli si divincolava per proseguire il moto di protesta anche nei confronti dell'assistente arbitrale, che veniva anch'egli spinto. Infine, il calciatore veniva quindi trattenuto definitivamente dal Commissario del Torneo e da due compagni, evitando conseguenze più gravi. In considerazione di tale condotta, il calciatore deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. B) C.G.S. per n. 8 giornate effettive di gara, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027, nelle giornate di campionato in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, come previsto dagli artt. 21, comma 7, e 19 commi 4 e 6"*

Nel proprio reclamo, la Società non contestava la ricostruzione dei fatti così come riportata dal Direttore di gara nel rapporto, confermandone integralmente i contenuti e censurando essa stessa il comportamento del proprio tesserato. Chiedeva tuttavia la riduzione della squalifica comminata a 4 giornate di gara da un lato in ragione dell'atteggiamento resipiscente del tesserato, che avrebbe rivolto le proprie scuse immediatamente ai soggetti destinatari della sua condotta, dall'altro in ragione dell'incensuratezza del tesserato. Infine, richiamando l'applicazione del principio di omogeneità, chiedeva la riduzione della sanzione in ragione del fatto che i fatti da cui è scaturita la squalifica si sono verificati nell'ambito di un torneo estivo omologato dalla LND e che quindi il provvedimento risulterebbe eccessivamente afflittivo considerato che produrrebbe i propri effetti in un diverso campionato.

La Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS

OSSERVA

Preliminarmente occorre evidenziare che le circostanze di fatto descritte nel referto di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, non sono state contestate dalla Reclamante che ha confermato integralmente la rappresentazione arbitrale.

Pertanto, dagli atti emerge univocamente che il calciatore Cartella ha assunto un atteggiamento gravemente irraguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara e dell'Assistente, condotta perfettamente aderente al dettato normativo dell'art. 36 comma 1 lett b) del Codice di Giustizia Sportiva come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.

La succitata norma prevede in particolare che al calciatore che assume una condotta di tal guisa, consistente in espressioni ingiuriose che si concretizzano in un contatto fisico non violento, debba essere inflitta la sanzione minima di 8 giornate di gara. Pertanto, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo si è già assestato sul minimo sanzionatorio previsto dal Codice, questo Collegio non ritiene di valorizzare gli elementi della resipiscenza e incensuratezza del calciatore i quali, stante la gravità del comportamento assunto, si ritiene siano già stati valutati ai fini della quantificazione nel minimo della squalifica.

Quanto alla doglianza relativa all'eccessiva afflittività del provvedimento in ragione del fatto che il provvedimento sanzionatorio produrrebbe i propri effetti esclusivamente nel Campionato della stagione 2026/2027, è bene premettere che stante la condotta tenuta dal tesserato, anche qualora la condotta si fosse verificata nel contesto del Campionato Federale, la sanzione avrebbe avuto la medesima portata. Non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione della squalifica in ragione dell'assunto secondo cui l'afflittività del provvedimento sia eccessiva in ragione del contesto in cui è maturata la condotta e la conseguente sanzione.

Infatti, a nulla rileva la competizione in cui si verificano i fatti da cui scaturisce la sanzione essendo la valutazione in punto di dosimetria della squalifica vincolata esclusivamente alle norme di riferimento e, laddove possibile, alla discrezionalità dell'organo giudicante.

Quest'ultimo, in particolare, ha errato piuttosto prevedendo l'applicazione dell'art. 21 comma 7 del CGS, poiché le fattispecie ivi contemplate sono tassative e non contemplano in alcun modo le ipotesi di tornei estivi.

Ne consegue che, in ossequio al principio di afflittività della sanzione, questo Collegio ritiene di riformare la sanzione irrogata, prevedendo una parziale riforma della squalifica del calciatore, come da dispositivo.

Tanto premesso, questa Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma della decisione pubblicata sul C.U. n. 3 datato 16.07.2026 della Delegazione Provinciale di Brescia

DISPONE

La modifica della sanzione irrogata nei confronti del sig. Cartella Denis in squalifica a tempo fino al 30.09.2026;
la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Riunione del 16 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 32995/275pfi 25-26 datato 19.06.2026 – a carico di:

1 – CASTELNOVESE ASD a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore Sg. Landeyra Guido Nicolas, così come descritti nel capo di incolpazione, che in questa sede si riporta.

“Sig. Landeyra Guido Nicolas, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società Castelnovese ASD ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di detta società e comunque rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art.2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva:

- Violazione degli artt.4, comma 1, comma 2 del CGS, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art.40 comma 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Castelnovese ASD sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere”.

Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombeni di rito,

PREMESSO CHE

alla riunione del 16.07.2026 sono comparsi

- per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli;
- per la società deferita, a mezzo collegamento telematico, la Sig.ra Paola Vignati, vicepresidente della ASD Castelnovese delegata dal Presidente

Prima dell'apertura del dibattimento, le parti presenti (l'avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale, la Sig.ra Paola Vignati) dichiarano di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l'applicazione delle seguenti sanzioni, così determinate:

- per la A.S.D. CASTELNOVESE sanzione base € 666,00 di ammenda, ridotta di 1/3 per il rito alla sanzione finale di € 444 ,00 di ammenda.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale ritualmente costituito

OSSERVA

Preliminarmente, Il Tribunale osserva come l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. tra la Procura Federale e la ASD CASTELNOVESE, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l'equità della sanzione concordata in virtù di una delibazione allo stato degli atti, merita di essere dichiarato efficace, così come in dispositivo.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo tra le parti sull'applicazione a carico di: CASTELNOVESE A.S.D. – sanzione dell'ammenda pari ad € 444,00.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

Riunione del 23 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della procura federale datato 13.07.2026, PROT. 1049/373 PFI 25/26 a carico di:

- la società **A.S.D. Oratorio Urago Mella** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Raslen Chaouch, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

"sig. Raslen Chaouch, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Oratorio Urago Mella ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 13.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Oratorio Urago Mella, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere"

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premessato che

Alla riunione del 23 luglio 2026, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli.

Nessuno è comparso per la deferita la quale, con pec in data 21.7.2026, ha inviato una memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale riportatosi integralmente agli atti, esposte le ragioni sottese al deferimento regolarmente notificato, ha proposto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) per A.S.D. Oratorio Urago Mella Calcio, sanzione dell'ammenda per l'importo di € 666,00 sanzione base di € 500,00 aumentata di un terzo per il mancato adempimento dell'accordo ex art. 126 CGS.

Osserva

I fatti così come risultanti dal deferimento e dagli atti ad esso allegati risultano pienamente comprovati. D'altra parte, è la stessa società deferita a confermare la loro ricostruzione nella memoria difensiva del 21.7.2026.

Infatti, mentre non rilevano, ai fini del deferimento qui in esame, le allegazioni sulla posizione del calciatore, Sig. Chaouch Rasten, superate d'altra parte anche dalla decisione assunta in fase preliminare di addivenire ad una soluzione concordata della fattispecie ex art. 126 CGS, sul mancato adempimento dell'accordo con la Procura, ex art. 126 CGS, che prevedeva il pagamento di un'ammenda pari ad € 250, la società deferita conferma di non avervi dato esecuzione nel termine per un mero errore dovuto ad una riorganizzazione gestionale della ASD per cui la pubblicazione dell'accordo sul comunicato ufficiale n. 378/AA non era stata rilevata: il mancato adempimento, dunque risulta confermato dalla stessa società deferita.

Questo Tribunale ritiene quindi pienamente fondata la prospettiva accusatoria e meritevole di sanzione il comportamento della società.

La valutazione deve quindi soffermarsi sulla dosimetria della pena, rispetto alla quale risulta preliminare l'esame della richiesta della Procura di applicare una sanzione "maggiorata" rispetto a quella "base" in virtù del mancato adempimento dell'accordo ex art. 126 CGS, inizialmente raggiunto dalla società deferita al pari del proprio tesserato e poi non eseguito, così come documentato in atti.

In proposito, questo Tribunale già in altri precedenti ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite (decisione/0115/CFA-2022-2023), la quale ha validato nella formazione più autorevole il principio di diritto prima affermato da altra decisione (Sez. I, decisione 0100/CFA-2022-2023 dell'8.5.2023), secondo cui *"l'inciso «se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure»" – previsto dagli artt. 73, 78 e 106 CGS per i giudizi in grado d'appello – "depone nel senso di consentire l'aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo". Ciò "porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell'atto di deferimento".*

Su tali basi le SSUU della CFA hanno censurato la decisione del Tribunale di incrementare la sanzione pecuniaria "base" in virtù del fatto che *"l'inadempimento dell'accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell'ammenda [...] merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari".*

Al riguardo, si è poi osservato come tale giustificazione non tenga conto *"del fatto che in primis l'attività degli Uffici Federali è l'effetto naturale dell'impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure aveva considerato"* delle specifiche circostanze in fatto evidenziate dalla reclamante che comportavano una valutazione più mite della violazione riscontrata e una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura.

Questo Tribunale ribadisce di ritenere maggiormente corretto l'orientamento affermato dalla CFA a Sezioni Unite, in quanto più rispondente alla struttura procedurale del rito disciplinare sportivo e ai parametri normativi fissati dal Codice di Giustizia FIGC. Invero, è lo stesso art. 126 CGS a prevedere, di fatto, che l'accordo così raggiunto, prima dell'esercizio dell'azione disciplinare, acquisisca forma definitiva solo con la completa esecuzione dello stesso, secondo una procedura che ricorda quella prevista in materia penale per l'oblazione ex art. 162 e 162-bis c.p. In caso di mancato adempimento, la Procura non possiede alcuna facoltà di procedere in modo coattivo all'esecuzione dell'accordo e il procedimento riprende il suo corso naturale, seguendo le forme del rito "ordinario", rispetto al quale la cognizione attribuita al Tribunale Federale è pacificamente piena, tanto che – a livello teorico – potrebbe anche concludersi con un proscioglimento e che comunque, come ricordato dalle SS.UU. nella citata delibera, non pone alcun vincolo rispetto alla dosimetria della sanzione, *in melius* o anche *in peius*, purché la stessa sia ancorata alle risultanze in fatto e in diritto del procedimento. Di converso, non è ravvisabile nel CGS alcuna disposizione che preveda una "ulteriore" sanzione nei confronti del deferito, qualora non dia completa esecuzione all'accordo raggiunto.

Del resto, risulterebbe illogico che il Tribunale Federale adito abbia il potere/dovere di valutare la congruità dell'accordo sulla pena eventualmente raggiunto in limine all'udienza ex art. 127 CGS, potendolo anche rigettare laddove ritenga non corretta la qualificazione dei fatti o congrua la sanzione applicata, ma al contempo sia vincolato alla richiesta della Procura federale nel rito ordinario in ragione di un previo accordo sulla pena raggiunto ante deferimento e non portato a completa esecuzione, sul quale non avrebbe potuto esprimere alcuna valutazione ove fosse divenuto definitivo.

Parimenti, appare altrettanto illogico aggravare il carico sanzionatorio della deferita in funzione di un comportamento – non dare esecuzione all'accordo ex art. 126 CGS, facendolo decadere – che, come tale, va già di per sé a detrimento della deferita stessa, comportando *ipso facto* la perdita del beneficio riconosciuto *quod poenam* dall'accordo pre-deferimento e non potendo eludere l'inevitabile conseguente deferimento, che espone la deferita ad una situazione potenzialmente peggiore rispetto a quella al momento dell'accordo.

Ciò posto in punto di diritto, questo Tribunale ritiene che in funzione delle circostanze del caso concreto e della responsabilità ascrivibile alla società deferita, la sanzione dell'ammenda pari ad € 500,00 costituisca un importo congruo e ragionevole, sulla scorta del principio per cui la giustizia sportiva *"è... chiamata al difficile compito di"*

svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

Tutto ciò considerato, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

A.S.D. Oratorio Urago Mella Calcio alla sanzione dell'ammenda per l'importo di € 500,00

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

9. PROCURA FEDERALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al
- procedimento n. 946 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Mauro CANINO avente ad oggetto la seguente condotta:
Mauro CANINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cucciago Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso fatto eseguire alla A.S.D. Alto Lario Calcio, in data 18.12.2025, il pagamento delle somme dovute alla A.S.D. Cucciago Calcio per il trasferimento del calciatore sig. Edoardo Angelo Grandi, pari all'importo complessivo di € 1.250,00, a mezzo bonifico bancario su un conto corrente intestato alla propria compagna non tesserata e per aver trattenuto tale somma pur non essendo la stessa dovuta;
 - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Mauro CANINO;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mauro CANINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2026

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 30.07.2026
